

REGOLAMENTO PER LA COLLOCAZIONE DI STRUTTURE PRECARIE ED AMOVIBILI IN AREA PUBBLICA

ARTICOLO 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico di strutture precarie, temporanee e amovibili asservite esclusivamente e direttamente alla ricezione di utenti di esercizi commerciali.
2. Le caratteristiche igienico-sanitarie restano disciplinate dalla vigente normativa sanitaria.

ARTICOLO 2 - Definizione di struttura precaria ed amovibile

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono strutture precarie ed amovibili quei manufatti collocati o fissati su suolo pubblico, senza fondamenta, come verande, incluse le tende solari infisse al suolo, gazebo, pergolati.
2. Non sono da intendersi incluse tra le strutture precarie amovibili le pedane, in quanto regolamentate dal successivo art. 9 del presente regolamento e le tende solari a sbraccio.
3. All'interno della struttura precaria è ammessa l'installazione di pedane a livello in caso di eccessiva pendenza..

ARTICOLO 3 - Tipologia della zona e dei siti

1. Le installazioni di cui trattasi sono consentite nel rispetto della collocazione su suolo pubblico in rispetto del Codice della Strada.
2. La struttura precaria ed amovibile non sarà ammissibile in aree o a ridosso delle stesse destinate anche solo stagionalmente a manifestazioni. Non possono esser installate strutture precarie in aree destinate a mercato o a manifestazioni individuate dall'Amministrazione in qualsiasi orario.
3. L'installazione, incluso il centro storico, è consentita purché su suolo pubblico, non sottratto alla circolazione, alla sosta o al verde pubblico d'arredo e purché conformi ai regolamenti igienico-sanitari e non in contrasto con prescrizioni urbanistiche o con vincoli culturali e/o ambientali.
4. Si considera adiacente al locale dell'esercizio, la struttura precaria ed amovibile posta anche soltanto sopra o in adiacenza al marciapiede posto davanti al locale dell'esercizio. Ove invece sussista una soluzione della continuità tra la struttura precaria ed amovibile ed i locali (interposizione di una via) l'installazione della struttura precaria ed amovibile è ammissibile, fatti salvi gli esiti dell'istruttoria, solamente ove la via interposta sia esclusa dalla viabilità veicolare (zona pedonale).

5. Nel rispetto delle norme del Codice della Strada, ed in particolare dell'art. 20, l'occupazione dei marciapiedi può essere consentita in adiacenza di fabbricati secondo quanto sopra descritto, e che comunque venga garantita una fascia di rispetto per il passaggio dei soggetti diversamente abili.

ARTICOLO 4 - Tipologia di strutture precarie ed amovibili

1. Sono oggetto del presente regolamento le seguenti strutture:

- gazebo, verande e tende solari ancorate al suolo: altezza massima tre metri. La struttura portante in metallo o legno, secondo quanto stabilito nel successivo articolo, può essere aperta su tutti i lati ovvero tamponata con materiali quali vetro di sicurezza temperato o stratificato conformi alle normative europee, plexiglass o similari comunque facilmente amovibili, consentiti esclusivamente per somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando che nella stagione estiva la tamponatura può avere un'altezza massima di 1,5 m. La pavimentazione dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere o tipo alle pavimentazioni esistenti.

I manufatti non dovranno alterare le tipologie e le caratteristiche costruttive degli edifici esistenti, ossia non dovranno contrastare con la tipologia del fabbricato del pubblico esercizio e degli altri edifici limitrofi. Ogni caso sarà valutato singolarmente in rapporto alla peculiarità del sito e degli edifici e quindi giudicato dalla conferenza dei servizi compatibile o meno. Dovrà in ogni caso essere compatibile con il piano colore se previsto nello strumento urbanistico vigente. In presenza di più pubblici esercizi potrà essere prevista una soluzione unitaria.

- Pergolati ad aria passante: altezza massima tre metri. La struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno, metallo o ghisa a sostegno di piante rampicanti.

- Tende parasole a sbraccio: altezza massima tre metri. In tutte le vie o piazze sprovviste di marciapiede la sporgenza dal profilo murario esterno non dovrà essere superiore a metri lineari 0,80; qualora invece sia presente il marciapiede la tenda potrà essere aggettante fino al filo dello stesso. L'altezza della tenda, ivi compreso eventuali frange e le strutture mobili o fisse di sostegno dal piano di calpestio (marciapiede o sede stradale), non dovrà essere inferiore a metri 2,20. Non è ammesso il tamponamento laterale. All'interno del perimetro del centro storico, (da intendersi secondo la perimetrazione del piano regolatore ecc.) le tende saranno del tipo teso ad una sola falda. Non è ammessa alcuna scritta o immagine ad esclusione del nome del locale.

2. Nelle aree prive di marciapiede potrà essere concesso stagionalmente il suolo pubblico per la temporanea allocazione di tavolini e sedie e l'installazione di tende a sbalzo con sbalzo non superiore a metri 1,20: restando fermo l'obbligo per gli esercenti di adeguare gli arredi al contesto urbanistico ed architettonico. In ogni caso tutti gli arredi devono essere di buona qualità e compatibili con le caratteristiche della struttura e del contesto dell'area in cui devono esser collocati.

ARTICOLO 5 - Caratteristiche delle strutture precarie ed amovibili

1. Le strutture precarie ed amovibili di cui all'articolo precedente devono conformarsi alle seguenti prescrizioni:

- 1) Le nuove strutture precarie ed amovibili, ovvero quelle in sostituzione delle preesistenti, potranno avere un'estensione non superiore alla larghezza della facciata del pubblico esercizio. In ogni caso è vietata l'installazione su aree destinate a parcheggio.

- 2) La struttura precaria ed amovibile e le sue pertinenze accessibili al pubblico devono osservare tutte le prescrizioni in materia di superamento di barriere architettoniche ivi compresa la dotazione di spazi fruibili da soggetti diversamente abili e dei relativi ausili.

- 3) E' richiesto il rispetto dei limiti di superficie di sistemazione esterna e delle garanzie di facilità di accesso pedonale e carrabile.

- 4) Le strutture precarie ed amovibili devono essere realizzate in materiali quali legno, ferro, ghisa. Si richiamano per la realizzazione le ulteriori disposizioni di cui agli articoli precedenti. Deve sempre, comunque, essere garantita la concreta temporaneità dell'opera e la possibilità di sua pronta e facile rimozione. Gli arredi all'interno delle dette strutture precarie ed amovibili e gli arredi delle verande e gazebo dovranno rispondere a criteri di funzionalità e decoro ed in sintonia sia con la struttura che li ospita che con il contesto urbano circostante.

- 5) Non sono consentite forme pubblicitarie e l'apposizione di insegne.

- 6) Tutte le strutture precarie ed amovibili dovranno essere realizzate con strutture facilmente smontabili e/o amovibili e sempre previa acquisizione del titolo abilitativo.

- 7) È vietato invece interessare il suolo pubblico attiguo alla struttura precaria ed

amovibile con affissioni, esposizioni, occupazioni di qualsiasi altro genere atte a pregiudicare la visibilità per il traffico veicolare e/o pedonale o la segnaletica.

- 8) Eventuali sistemi di riscaldamento dovranno essere collocati all'interno dell'area occupata.

2. Le strutture precarie non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio come per es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori di servizio, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione, se non per i casi esplicitamente ammessi ed assentiti dal competente ufficio tecnico.

ARTICOLO 6 - Prescrizioni particolari

1. Ove vi siano più esercizi commerciali adiacenti, la lunghezza (in facciata) per ciascuno non può superare quella corrispondente dei locali di pertinenza.

2. Nel rispetto delle particolari caratteristiche geometriche della strada devono essere oggetto di valutazione le prescrizioni atte a garantire l'incolumità dei pedoni in rapporto alla presenza dei manufatti da porre in opera.

3. Per le predette finalità è consentita l'occupazione di suolo pubblico purché venga assicurato il libero ed agevole transito pedonale senza pregiudizio dei soggetti diversamente abili.

4. Nelle fasce di rispetto deve essere stabilito il divieto assoluto di sosta ai veicoli.

ARTICOLO 7 - Manutenzione e responsabilità

1. Le strutture di cui al presente regolamento dovranno essere sottoposte, ad esclusiva cura e responsabilità del concessionario e titolare dell'autorizzazione, ad opportuna manutenzione.

2. La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi o cose resta a carico del concessionario/autorizzato.

3. Qualsiasi modifica da apportare alle strutture suddette (forma, quantità, dimensioni, colori) dovrà essere preventivamente autorizzata.

ARTICOLO 8 - Concessione del suolo pubblico

1. La concessione può avere durata massima di cinque anni rinnovabile esclusivamente con provvedimento esplicito dell'Amministrazione; il mancato rinnovo, così come i successivi reiterati rinnovi, non comportano alcuna forma di diritto del privato, né possibilità di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione. È esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito dell'autorizzazione.
2. La concessione è subordinata al pagamento di un canone da corrispondersi anticipatamente ed in un'unica soluzione presso la Tesoreria comunale ovvero presso il Concessionario delegato alla riscossione, nei termini e con le modalità che saranno comunicate all'interessato.
3. Ciascuna struttura precaria ed amovibile potrà essere installata e la relativa attività potrà avere inizio solo dopo il rilascio del provvedimento autorizzatorio. Il provvedimento che sostituisce l'autorizzazione per la realizzazione esonera l'interessato dall'onere di comunicare l'ampliamento della superficie di somministrazione.
4. Dovrà essere richiesta polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi a carico del concessionario.
5. Allo scadere della concessione, salvi i casi di revoca o decadenza, la struttura, eccettuata diversa ed espressa indicazione dell'Amministrazione (proroga della concessione/autorizzazione), dovrà essere rimossa.
6. Il concessionario avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto.
7. L'Amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione anche prima della naturale scadenza, con preavviso di trenta giorni, fatto sempre salvo termine inferiore nel caso di ragioni di contingibilità ed urgenza, per ragioni di interesse pubblico ovvero quando si renda necessario per motivi di viabilità o sicurezza, igiene, decoro, manutenzione, lavori pubblici, o altre esigenze correlate ad interessi prevalenti per la popolazione e la Città.
8. Al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità salvo il rimborso della quota di canone già versata afferente al periodo di mancata occupazione.
9. Si determina la revoca dell'autorizzazione/concessione nel caso di mancato pagamento del canone entro i termini stabiliti, salvo che l'interessato non provveda nel termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio alla eliminazione delle ragioni indicate, nel presente articolo, come causa di decadenza; si dà luogo, altresì, alla revoca dell'autorizzazione/concessione nel caso di sublocazione abusiva; e/o nel caso di accertata difformità rispetto all'autorizzazione/concessione rilasciata, come, tra gli altri casi, nel caso di

mutamento di destinazione d'uso della struttura, o di modifiche alla struttura non autorizzate, o di occupazione di superficie superiore rispetto a quella autorizzata.

10. L'installazione delle strutture di cui trattasi è soggetta alla presentazione presso l'Ufficio competente della domanda in bollo con la quale l'interessato chiede, contestualmente, l'autorizzazione per l'installazione della struttura e la concessione del suolo pubblico.

La domanda deve contenere tutti gli elementi indicati di seguito:

A. Dati anagrafici e codice fiscale del richiedente (titolare o legale rappresentante dell'esercizio).

B. Ragione sociale se trattasi di Società.

C. Tipologia dell'esercizio a cui si riferisce (somministrazione o altro) inclusi i dati dell'autorizzazione.

D. Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti morali e delle abilitazioni all'esercizio dell'attività.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- Progetto in tre copie sottoscritto dall'istante e da progettista abilitato in scala 1:50 nel quale con le caratteristiche della struttura siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata e delle strade adiacenti nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto ovvero l'eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, di passaggi pedonali ed accessi diversi. Dovranno inoltre indicarsi i riferimenti urbanistici per l'individuazione esatta dell'area. Il progetto deve indicare anche la tipologia, dimensioni, colori, distanze da immobili circostanti, alberature, strade.

- Foto a colori del luogo oggetto dell'intervento con simulazione fotorealistica dell'inserimento della struttura nell'area di intervento.

- Relazione redatta da tecnico abilitato recante la dichiarazione di responsabilità in ordine all'idoneità igienico-sanitaria della struttura ed alla sua conformità alla normativa in materia di sicurezza nonché all'assenza di divieti o vincoli in ordine alla collocazione della struttura.

- Dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o apparecchi di riscaldamento saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti. Mentre la conformità degli impianti stessi dovrà essere comprovata agli atti, a cura e spese dell'interessato, a mezzo di specifica perizia redatta da tecnico professionista abilitato.

- Atto di impegno, nelle forme dell'accordo di cui all'articolo 11 L. 241/90 e s.m.i., ad osservare nella realizzazione della struttura la completa aderenza al progetto approvato ed alle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione, in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

3. Ulteriore documentazione potrà essere altresì richiesta ai fini istruttori e ai fini dell'espressione dei pareri interni ed esterni necessari per l'adozione del provvedimento.

ARTICOLO 9 - Autorizzazioni stagionali di occupazione di suolo pubblico mediante la collocazione di pedane

1. Non sono soggette alla procedura stabilita per la realizzazione e la collocazione di strutture precarie ed amovibili le autorizzazioni per la collocazione delle pedane

finalizzate all'ampliamento temporaneo e stagionale, mediante allocazione di tavolini, sedie ed ombrelloni, della superficie di somministrazione di pubblici esercizi autorizzati ai sensi delle norme vigenti a condizione che:

- la pedana sia adiacente o prospiciente al locale o, alternativamente, sia adiacente o prospiciente al marciapiede su cui si affaccia direttamente il locale medesimo e comunque sempre nel rispetto della viabilità stradale e pedonale;
- la pedana non rappresenti essa stessa o per gli elementi di arredo di cui sia eventualmente dotata, ostacolo o pericolo alla viabilità ed al traffico;
- la pedana sia realizzata in modo da non costituire una barriera architettonica;
- l'occupazione del suolo pubblico con pedane sia limitata al periodo intercorrente dal 1° maggio al 30 settembre di ciascun anno. E' fatta salva la possibilità di autorizzare la collocazione di pedane per periodi di maggiore durata nelle zone pedonali o a traffico limitato escluse le zone pedonali o a traffico limitato istituite con previsione di fasce orarie;
- è consentita l'installazione di pedane a livello in caso di eccessiva pendenza come riportato nei precedenti articoli;

- sia sempre consentita l'immediata rimozione, a cura e spesa dell'esercente, ove questa sia necessaria per ragioni di sicurezza, salute ed igiene pubblica, interesse pubblico.

2. Tali requisiti, da autocertificare all'atto della richiesta di autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, sono oggetto di accertamento preventivo al rilascio da parte dell'Ufficio competente e, per quanto attiene la sicurezza per la circolazione stradale e per la viabilità pedonale al parere vincolante da richiedersi all'Ufficio preposto al traffico e alla viabilità o al Comando P.M.

3. La pedana deve essere altresì conforme nei materiali di costruzione e nel suo utilizzo alla normativa igienico-sanitaria. Tale requisito, anch'esso oggetto di autocertificazione è oggetto di accertamento anche successivo al rilascio.

4. La non conformità alle disposizioni predette, determina la revoca dell'autorizzazione all'occupazione del suolo.

5. Al di fuori delle condizioni sovra espresse e quando comportino provvedimenti/accertamenti edilizi di qualunque natura le pedane sono sottoposte alla medesima procedura prevista per la collocazione di strutture precarie ed amovibili.

6. Per motivi di pubblica utilità ed in occasione di manifestazioni pubbliche ricadenti nell'area autorizzata, potrà essere disposta la revoca o sospensione dell'autorizzazione.

7. Compatibilmente con le esigenze della conformità igienico sanitaria, della sicurezza stradale sia veicolare che pedonale e degli interessi degli esercizi commerciali adiacenti, l'ottenimento dell'autorizzazione per collocare le pedane da

parte di un pubblico esercizio non impedisce allo stesso di richiedere anche l'autorizzazione per occupare suolo pubblico con tavolini e sedie. Le autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico di cui al presente articolo e di cui al precedente articolo 5 non possono in alcun caso essere considerate permanenti anche se rilasciate per periodi superiori all'anno.

ARTICOLO 10 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli interventi effettuati dalla data di esecutività dello stesso, fatto salvo quanto espresso al successivo comma.
2. Le concessioni ed autorizzazioni esistenti resteranno in vigore sino alla loro scadenza naturale. Il loro rinnovo è invece soggetto all'adeguamento della struttura, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, alle disposizioni in esso previste. E' fatta sempre salva, anche per strutture esistenti, la possibilità di revocare il provvedimento prima della sua naturale scadenza per esigenze di interesse pubblico e/o se le stesse strutture comportino problemi alla circolazione (per esigenze di mutato traffico veicolare), alla sicurezza, al passaggio pedonale con particolare riguardo al passaggio dei diversamente abili o, ancora, contrastino con le esigenze di decoro urbano ed ambientale e i predetti problemi o contrasti non possano essere risolti o sanati mediante modifiche alla struttura.
3. Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti in materia edilizia, commerciale, di igiene, sanità e sicurezza pubblica nonché quelle per la sicurezza stradale.
- 3 bis. Si richiamano altresì, e sono applicabili alle ipotesi previste nel presente regolamento, le norme vigenti in materia tributaria, e in particolare le norme che prevedono l'assoggettibilità alla TARSU.
4. Le disposizioni del presente regolamento si intendono implicitamente abrogate in caso di entrata in vigore di successive norme in contrasto con le disposizioni regolamentari.

ARTICOLO 11 - Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni alla normativa urbanistico – edilizia, sanitaria, commerciale vigente per le quali si richiamano integralmente le disposizioni di legge, la mancata ottemperanza agli ordini di demolizione, rimessa in pristino, conformizzazione secondo quanto disposto nel presente atto possono comportare l'applicazione dell'art. 650 c.p..
2. La violazione delle disposizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 bis del T.U. E.L. n° 267/00 e s.m.i.

ARTICOLO 12 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento viene pubblicato all'albo pretorio del Comune unitamente alla deliberazione consiliare di adozione ed entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione.

2. Il presente Regolamento abroga qualsiasi norma in contrasto con le norme del presente regolamento.